

nè dai rappresentanti dei padroni nè da quelli degli operai. Lo scioglimento delle Casse locali può in ogni caso esser pronunziato col consenso della Assemblea e per proposta dell'autorità amministrativa; per le Casse importanti più rami di industria può essere pronunziato su semplice domanda dell'Assemblea, dietro parere, ma senza necessità di approvazione, dell'autorità comunale.

Le Casse di fabbrica si chiudono per la chiusura della fabbrica, per la persistente diminuzione del numero degli assicurati, per la irregolare tenuta della contabilità; — le Casse di intrapresa di costruzione per la cessazione della intrapresa o per la mala tenuta della contabilità; — le Casse di soccorso per il ritardo di oltre un quarto dei membri al pagamento delle quotizzazioni, e per avere l'Assemblea generale adottato una decisione contraria alla legge o allo Statuto, o quando la Cassa sia in stato di fallimento, ecc. Lo scioglimento di una Cassa di soccorso può anche essere ordinato, se è chiesto dalla Assemblea generale sull'avviso conforme di quattro quinti almeno dei voti rappresentati.

Ci riserviamo nel prossimo fascicolo di terminare lo studio di questo interessante libro dell'Istel, esaminando la parte importantissima dei rapporti e conflitti tra le Casse di soccorso, nonché gli effetti generali e speciali dell'assicurazione operaia germanica contro le malattie.

Sulle disposizioni del Codice di commercio intorno alle Società anonime (*)

Continuando ora l'esame degli articoli del Codice troviamo l'art. 171 che dice:

ART. 171. — Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L'emissione dei biglietti di banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi, od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.

E' proprio necessario che una Società anonima abbia dalla legge limitata la facoltà di emettere obbligazioni alla somma del capitale versato? — Io non lo credo, e sono di opinione che sarebbe molto più conveniente lasciare alla società una maggior libertà in proposito. E invero se l'ultima parte di questo articolo lascia alle società la facoltà di contrarre debiti in qualunque altra forma senza nessun limite, non si comprende il motivo per il quale il legislatore ha voluto limitare al solo capitale versato, la forma di più facile circolazione che è quella delle obbligazioni. Si comprende che possano avvenire, e sono già avvenute,

degli inconvenienti; ma questi si manifestano in qualunque altra forma di debiti che la società contragga; anzi la forma di obbligazioni, avendo un carattere pubblico, può essere più facilmente dalla opinione pubblica controllata ed analizzata, che non sieno le altre forme, che corrono tra poche persone. Evidentemente, anche in questo caso, il legislatore ha voluto in certo modo tutelare la ignoranza del pubblico, il che significa coltivare detta ignoranza ed impedirne la relativa educazione.

Però propugnando una maggiore larghezza di tale materia, so benissimo che si tratta di una di quelle questioni nelle quali è difficile vincere il pregiudizio e quindi non è il caso di insistere; mi pare però che qualche passo si potrebbe fare in proposito, sia per accordare che alla somma del capitale versato si possa aggiungere la riserva, sia permettendo che le obbligazioni possano essere emesse anche fino al limite di una volta e mezza o due il capitale versato.

Bisogna considerare che l'obbligazione è un mezzo col quale una società aumenta il proprio capitale operante, e che in molti casi non vi è ragione per far partecipare definitivamente e per sempre un nuovo capitale agli utili della impresa. Emettendo obbligazioni, in sostanza, si ottiene del nuovo capitale a cui si dà una partecipazione fissa agli utili ed a suo tempo lo si rimborsa; così la società può ampliare la propria azienda senza subire l'orere di un eccessivo capitale. Perchè in tal caso si vorrà limitare la misura di questo ampliamento, quando la società può conseguirlo egualmente con altre forme più pericolose o meno prudenti?

Ma prescindendo da ciò, mi pare che il legislatore, mantenga o no il principio ammesso dal Codice attuale, non può a meno di coordinare le disposizioni dell'articolo 171 con quelle degli articoli 146 e 158. Se la società ha pieno diritto, colle forme volute dalla legge, di ridurre il proprio capitale, e la legge non stabilisce alcun limite in tale riduzione, come può essere mantenuta la proporzione voluta dall'articolo 171, se la società, prima di ridurre il capitale, abbia emesso il massimo numero di obbligazioni consentito dalla legge?

In altri termini, se una società ha in circolazione delle obbligazioni, può ridurre invece che reintegrare il suo capitale, come la autorizzerebbe l'articolo 146, o può, indipendentemente dalla perdita subita, ridurlo per restituirlo agli azionisti, valendosi dell'articolo 158?

Si comprende facilmente che coi suindicati articoli 171 e 158 la società può eludere il concetto della legge; questa gli impedisce di emettere obbligazioni al di là del capitale versato, e la società dopo aver obbedito a tale prescrizione, si vale della facoltà dell'articolo 158 e riduce il capitale evitando così la disposizione dell'articolo 171.

Se pertanto il legislatore è nell'intendimento di mantenere la limitazione dell'articolo 171, mi pare che siano maggiormente necessarie due disposizioni; — la prima che nel caso dell'articolo 146 obblighi alla reintegra-

(*) Continuazione, vedi nn. 1656, 1658, 1659, 1660, 1661 e 1666.